

QUESTIONE 3

DIRITTO ALLA REPUTAZIONE

DIRITTO ALL'IMMAGINE • DIRITTO DI CRONACA • DIFFAMAZIONE

1. Il caso

Tizio chiede al giornalista Caio e al Gruppo Editoriale Alfa Spa il risarcimento del danno patito per effetto della pubblicazione di un articolo lesivo del proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine.

Nello scritto giornalistico viene indicato come imputato per il reato consumato di truffa, mentre all'epoca della pubblicazione egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio giudizio, per il reato nella forma tentata.

Per il giornalista e l'amministratore della società nessun risarcimento è dovuto poiché l'errore in esso contenuto non ha scalfito l'aderenza al vero della ricostruzione complessiva dei fatti, sussistendo la sostanziale corrispondenza dello scritto alla realtà.

Il Candidato, illustrate le questioni giuridiche rilevanti, valuti la sussistenza del diritto di Tizio al risarcimento del danno per lesione della sua reputazione.

2. I principi rilevanti

- Onore.
- Cronaca giudiziaria.

3. Le disposizioni applicabili

CEDU

Art. 10. Libertà di espressione.

Costituzione

Art. 2. Diritti fondamentali.

Art. 21. Libertà di manifestazione del pensiero.

Art. 101. Amministrazione della giustizia.

Codice civile

Art. 10. *Diritto all'immagine.*

Art. 2043. *Risarcimento del danno.*

Art. 2059. *Danno non patrimoniale.*

Codice penale

Art. 595. *Diffamazione.*

4. Nodi problematici

- a) L'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile se si attribuisce a un soggetto la falsa posizione di "imputato" anziché di "indagato" per un delitto "consumato" anziché "tentato"?

5. Soluzione

- a) *In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.*

ARGOMENTI La diversa natura giuridica dell'avviso di conclusione delle indagini e del rinvio a giudizio evoca la differente posizione giuridica del protagonista della vicenda giudiziaria che non può essere trascurata al fine di valutare la carica diffamatoria del contenuto informativo inesatto. Non si può relegare, di per sé e in astratto, una infedeltà narrativa di tale portata all'ambito della mera marginalità, attribuendole impropriamente neutralità ai fini del riconoscimento del carattere diffamatorio della notizia propalata. Simili inesattezze rendono inevitabilmente la narrazione non aderente al vero, inficiando l'autenticità del dato informativo e distorcendo l'opinione pubblica circa il grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto, al quale la notizia si riferisce, nel reato contestatogli. In tal guisa, viene gettato sull'indagato un immotivato discredito, compromettendone la reputazione e l'immagine sociale. La propalazione della notizia trascende la funzione informativa, che dovrebbe giustificarla, pregiudicando anche il diritto della collettività ad un'informazione vera e corretta, in grado di soddisfare il diritto all'informazione nella sua declinazione passiva, inteso come diritto di essere informati.

6. Orientamenti giurisprudenziali pertinenti

a) Cass., Sez. Un., 18 maggio 2025, n. 13200.

7. Puntuazione concettuale

- Il diritto all'onore e alla reputazione.
- La libertà di manifestazione del pensiero.
- I presupposti del diritto di cronaca giudiziaria.
- Il diritto di cronaca si concretizza nella narrazione oggettiva di fatti realmente accaduti, diffusi attraverso i mezzi di informazione per rispondere a un interesse pubblico alla loro conoscenza.
- L'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato ovvero un fatto diverso (e più grave) da quello per cui si indaga.

8. Illustrazione

Giova, anzitutto, **contestualizzare i complessi rapporti, in reciproca e costante tensione, tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità** che, in una visione sistemica dei valori-principi di cui si compone la Costituzione (Corte cost. 264/2012) e in considerazione della tendenziale equiordinazione dei diritti fondamentali della persona (Corte cost. 85/2013), trovano dei delicati punti di equilibrio nei limiti, per quanto segnatamente interessa in questa sede, del diritto di cronaca.

La **libertà di manifestazione del pensiero** (art. 21 Cost.) è, in un ordinamento democratico, un diritto fondamentale poiché rappresenta il canale attraverso il quale l'identità personale si esprime all'esterno attraverso la formulazione di idee o di giudizi.

Esso – che, in una dimensione sovranazionale, è contemplato dall'**art. 10 CEDU**, quale norma posta a tutela della libertà di espressione contro le ingerenze dei pubblici poteri – è destinatario di una tutela bidimensionale, che non si arresta all'esercizio in forma individuale, ma si estende anche alla sua manifestazione in forma collettiva, che a sua volta si interseca con il diritto all'informazione nella sua declinazione attiva – diritto di informare – e passiva – diritto ad essere informati.

In tale contesto, dunque, si è potuto affermare che la libertà di stampa, quale massima espressione dell'esercizio in forma collettiva della libertà di manifestazione del pensiero, rappresenta una "pietra angolare dell'ordine democratico" (Corte cost. 84/1969 e 150/2021).

La libertà di stampa assurge, quindi, a fattispecie “qualificata” di libertà di manifestazione del pensiero, idonea a giustificare una tutela circondata da particolari cautele, che trova espressione nel diritto di cronaca (oltre che di critica), configurandosi quale esimente che attribuisce un valore oggettivamente e universalmente lecito alla condotta di propalazione di notizie (o, per il diritto di critica, di valutazioni soggettive) in tutti i rami in cui l’ordinamento si articola.

Il **diritto di cronaca, in particolare, si concretizza nella narrazione oggettiva di fatti realmente accaduti**, diffusi attraverso i mezzi di informazione per rispondere a un interesse pubblico alla loro conoscenza. A differenza del diritto di critica, che si caratterizza per una componente valutativa e soggettiva, la cronaca si configura come una rappresentazione neutra e fedele della realtà, finalizzata a garantire ai cittadini un’informazione chiara e trasparente su eventi di rilievo sociale, politico o economico. Tuttavia, l’esercizio del diritto di cronaca (come anche quello di critica) è portato ad interferire con i diritti, di pari rilevanza costituzionale, posti a presidio della dignità umana del singolo destinatario della narrazione (o del giudizio critico).

I **diritti della personalità, come quelli alla reputazione, all’onore e all’immagine**, corollari impliciti della dignità umana ed evolutivamente desumibili dalle clausole generali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., costituiscono limiti che comprimono *ab extrinseco* lo spazio in cui può validamente esplicarsi la libertà di manifestazione del pensiero attraverso il diritto di cronaca (e di critica).

Ciò si fa evidente nei casi in cui la narrazione dei fatti (o l’espressione di un giudizio) assume una connotazione diffamatoria, ossia quando il contenuto dell’informazione leda la reputazione di una persona.

La diffamazione, come è noto, è sanzionata nell’ambito del diritto penale mediante la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 del c.p., mentre in ambito civile è **fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. allorquando generi un danno ingiusto alla vittima**, sia esso di natura patrimoniale, quando incide su aspetti economici e professionali, sia non patrimoniale, quando compromette il valore sociale e personale della reputazione.

Di qui, l’esigenza, dunque, di individuare il perimetro entro il quale l’esercizio della libertà di stampa possa considerarsi legittimo, senza trasmodare nell’intollerabile lesione di diritti individuali antagonisti.

È questa la logica che esprime il c.d. **“decalogo del giornalista”**, formulato dalla Suprema Corte nella ormai risalente sent. 5259/1984 della sez. I civile, che la giurisprudenza successiva ha, però, recepito come ‘diritto vivente, assumendo quella veste che, in ambito sovranazionale, ha dato corpo al **principio del c.d. “giornalismo responsabile”**, sul presupposto che il ruolo fondamentale della stampa, come garanzia di effettività della

democraticità di un ordinamento, non valga di per sé a deresponsabilizzare l'attività del giornalista, rendendola meritevole, per ciò solo, di una tutela incondizionata.

Secondo tale principio, tratto dal **comma 2 dell'art. 10 CEDU**, la tutela della libertà di espressione è, per il giornalista, condizionata, quindi, da un esercizio in buona fede, nonché all'accuratezza e all'affidabilità delle informazioni veicolate al pubblico (tra le altre: Corte EDU, Grand Chamber, 20 ottobre 2015, *Petikainen c. Finlandia*, par. 90; Corte EDU, 24 gennaio 2017, *Travaglio c. Italia*, par. 36; Corte EDU, 9 febbraio 2021, *Sagdic c. Turchia*, par. 27; Corte EDU, Grand Chamber, 4 luglio 2023, *Hurbain c. Belgio*, par. 181).

Quel "decalogo", dunque, ha tracciato il perimetro entro cui si esplica l'efficacia esimente del diritto di cronaca (e di critica), individuandone i limiti interni, al fine di filtrare le condotte suscettibili di essere attratte in quell'orbita: verità, anche putativa, pertinenza e continenza.

Interessa soffermarsi sul **requisito della verità**.

Esso, in rapporto al diritto di cronaca in generale, viene individuato in un'accezione di compromesso, volta a mediare tra esigenze di flessibilità, a tutela dell'attività del giornalista, ed esigenze più rigoristiche, per la salvaguardia dei diritti della personalità con cui quella attività può interferire.

Sotto il **primo profilo**, la verità non è necessario che si declini in termini assoluti, ossia come necessaria corrispondenza tra la notizia narrata e il fatto accaduto nella realtà storica, essendo sufficiente, per integrare il requisito, che venga in rilievo una **verità putativa**.

Tuttavia, per ritenere legittima la propalazione di una notizia putativamente conforme al vero, non è sufficiente una mera verosimiglianza tra il narrato e l'accaduto. Si richiede, infatti, al giornalista la prova di una verosimiglianza qualificata, rapportata all'osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, in maniera tale da non deresponsabilizzarne l'attività.

Per tale ragione il **canone della verità**, imposto al fine di considerare la condotta propalatrice legittima, deve declinarsi con riferimento ad una verità frutto di una rappresentazione che appare verosimile all'esito di una prodromica indagine giornalistica, condotta con scrupolo e diligenza, nell'esame, nella verifica e nel controllo della consistenza della relativa fonte informativa, di guisa che l'errore non sia frutto di negligenza, imperizia o di colpa non scusabile.

Sicché, l'errore del giornalista nel controllo delle fonti informative può esimerlo da responsabilità solo se incolpevole.

Nell'assolvimento di questi oneri risiede, dunque, il contemperamento tra l'inesigibilità della verità assoluta della notizia e la garanzia di un'adeguata protezione dei beni individuali del soggetto che dalla stessa venga attinto, in coerenza con il principio del "giornalismo responsabile".

In siffatti termini si è consolidato il diritto vivente e cioè – come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale – nel "condiziona(re) l'operatività

della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, comma 4, c.p.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa" (Corte cost. 150/2021; analogamente già Corte cost. ord. 132/2020).

Il diritto di cronaca, con particolare riferimento proprio al **requisito della verità**, assume, poi, una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentato dalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività.

La particolare tipologia dell'informazione fa assumere all'attività consistente nella sua propalazione una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante, condensando l'attenzione dei lettori su fatti di reato e sull'operato degli organi giudiziari.

In questo ambito, il rilievo pubblicistico dell'attività acquisisce particolare spessore in ragione del rapporto che essa viene ad instaurare rispetto ad un altro valore-principio costituzionale, riconosciuto e garantito dall'art. 101, comma 2, Cost.

Tale norma **esprime un principio funzionale a garantire un'amministrazione della giustizia trasparente**, in base al quale l'esercizio dell'attività giurisdizionale trova nel "popolo", in nome del quale la giurisdizione viene esercitata, il proprio referente.

L'attività giornalistica in generale e il circuito dell'informazione in particolare assicurano una virtuosa circolarità democratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazione della collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché, si stimola la formazione dell'opinione pubblica non solo sulla legge come emanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettività una partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processo democratico.

Tuttavia, **anche nell'ambito della cronaca giudiziaria il ruolo fondamentale dell'attività giornalistica non vale di per sé a fondare una legittimazione incondizionata della propalazione di notizie** e, anzi, il giudizio di bilanciamento si viene a comporre di un ulteriore valore-principio di rilevanza costituzionale: la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.

La partecipazione di tale principio al giudizio di bilanciamento porta con sé necessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che viene conformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notizia promana, trattandosi di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra, di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggetto che ne è attinto.

La peculiarità del contesto non impone, comunque, il ricorso a fonti informative privilegiate, giacché **la notizia può essere estrapolata da una**